Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 novembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 5 NOVEMBRE 1960:

Ministero del Tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1960, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7004)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1960, n. **1234**.
Autorizzazione della spesa di lire 950 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento del fabbricato per gli uffici finanziari di Torino e di Udine.

La spesa di cui al precedente comma è destinata per lire 400 milioni per il completamento degli uffici finanziari di Torino e per lire 550 milioni per il completamento degli uffici finanziari di Udine.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvederà, quanto a lire 750 milioni, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

La rimanente somma di lire 200 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavoro pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1235.

Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208 è integrato con il seguente nuovo inciso: « La Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095 e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « la Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » sono aggiunte le seguenti: « e dalla Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA — TRABUCCHI — PELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 ottobre 1960, n. 1236.

Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, enti e istituzioni di servizi operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico.

La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, è prorogata di sei mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1237.

Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, è elevato a lire 120 giornaliere.

Art. 2.

La corresponsione della indennità prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, avverrà, sin dalla rata del gennaio 1961, nella nuova misura di cui all'articolo precedente e per l'intero periodo al quale la erogazione si riferisce.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1238.

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1239.

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, sono modificati come segue:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale . . . . L. 225

2) ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale *ad personam* . . . . . . » 190

3) ispettore principale, cassiere di 1ª classe *ad personam*, ispettore di 1ª classe, cassiere di 2ª classe *ad personam* . . . . . . » 170

4) ispettore . . . . » 150

5) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate . . . . L. 160

6) rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, alunno *ad personam*, aiutante *ad personam*, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T. M., sottocapotecnico *ad personam*, capo verificatori *ad personam*, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista . . . . » 130

7) aiuto applicato e qualifiche equiparate; assistente di stazione, manovratore capo, deviatore capo, conduttore principale *ad personam*, conduttore, aiuto macchinista, verificatore, operaio specializzato, secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe » 110

8) aiutante e qualifiche equiparate, commesso *ad personam*, usciere capo e qualifiche equiparate; capo squadra manovratori, capo squadra deviatori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M.; capo squadra della linea, operaio dell'armamento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato, capo squadra manovali, marinaio scelto, carpentiere di 1ª classe, motorista, fuochista *ad personam*, elettricista, carpentiere . » 100

9) restante personale . . . . . » 90 »

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni ».

Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Al personale traslocato spetta una indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale . . . . L. 100.000

ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale *ad personam*, ispettore principale, cassiere di 1ª classe *ad personam*, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche epuiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate . . . . » 85.000

rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, assistente di stazione, alunno *ad personam*, aiutante *ad personam*, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T. M., sottocapotecnico *ad personam*, capo verificatori *ad personam*, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista . . . . . L. 70.000
rimanente personale . . . . . » 60.000 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1960, n. 1240.

Ripartizione di quindici posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1960-61.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuta l'opportunità in vista di particolari necessità di talune cattedre appartenenti a ciascuno dei gruppi di discipline previsti dall'art. 16, terzo comma, della sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 349, di integrare le assegnazioni di posti di ruolo di assistente disposte, con effetto dal 1° novembre 1960, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380;

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta ai centocinquanta posti di ruolo di assistente ripartiti — con effetto dal 1° novembre 1960, con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1960, n. 380 — sono assegnati, con effetto dalla predetta data del 1° novembre 1960, numero quindici posti alle cattedre di cui appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Messina:	
cattedra di Economia e politica agraria	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Genova:	
cattedra di Storia romana con esercitazioni di epigrafia	1
Università di Roma:	
cattedra di Letteratura latina	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Catania:	
cattedra di Radiologia	1
Università di Messina:	
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Medicina del lavoro	1
Università di Roma:	
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
Università di Camerino:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Università di Milano:	
cattedra di Fisica sperimentale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Fisica teorica	1
Università di Perugia:	
cattedra di chimica generale ed inorganica	1
FARMACIA	
Università di Bologna:	
cattedra di Igiene	1

Art. 2.

I quindici posti di ruolo di assistente di cui al precedente articolo, sono imputati sui contingenti da ripartire in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, negli anni accademici successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 172. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. **1241**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale industriale di Verres (Valle d'Aosta).

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale industriale di Verres (Valle d'Aosta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1242**.

Soppressione di diciotto Fabbricerie di Chiese parrocchiali della Diocesi di Treviso, con sede in provincia di Venezia.

N. 1242. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse diciotto Fabbricerie di Chiese parrocchiali della Diocesi di Treviso, con sede in provincia di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. **1243**.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di scherma, con sede in Napoli, ad accettare un legato.

N. 1243. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Accademia nazionale di scherma, con sede in Napoli, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dall'avv. Luigi Sangiovanni con testamento olografo del 25 giugno 1954 e secondo codicillo del 10 agosto 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. **1244**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel comune di Lavello (Potenza).

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Melfi, Rapolla e Venosa in data 1° aprile 1960, integrato con dichiarazione del 10 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel comune di Lavello (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1960-1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del popolo »;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo »;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1950-51;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1951-52;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1952-53;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1953-54;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1954-55;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1955, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo »;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1956, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo », per l'annata 1956-57;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1957, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1957-58;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1958, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1958-59;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1959, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1959-60;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407 per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del popolo », sono regolate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta - Imperia - La Spezia - Sondrio - Bolzano - Trento - Belluno - Padova - Treviso - Verona - Arezzo - Massa Carrara - Pistoia - Siena - Macerata - Rieti - L'Aquila - Teramo - Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - Agrigento - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro.

2ª *Zona*:

Alessandria - Asti - Novara - Torino - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Pavia - Varese - Udine - Venezia - Vicenza - Gorizia - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Lucca - Pesaro - Perugia - Terni - Frosinone - Latina - Ascoli Piceno - Campobasso - Chieti - Pescara - Benevento - Caserta - Salerno - Enna - Messina - Sassari.

3ª *Zona*:

Genova - Brescia - Mantova - Rovigo - Trieste Forlì - Parma - Livorno - Pisa - Ancona - Avellino - Brindisi - Caltanissetta - Catania - Cagliari.

4ª *Zona*:

Cuneo - Milano - Ferrara - Modena - Firenze - Roma - Viterbo - Napoli - Matera.

5ª *Zona*:

Bologna - Bari - Lecce - Foggia - Taranto - Potenza Palermo.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	19,75	22,75	24 —	24,50	26 —
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	16 —	18,55	19,50	19,85	21,10
b) Uscita dai magazzini:					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	32,55	37,30	39,45	40,15	42,80
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	28,75	33,20	35,10	35,80	38 —
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	24,70	28,45	30,05	30,50	32,45
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	23,45	26,90	28,45	28,95	30,90
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	20,95	24,20	25,50	25,95	27,70
6) disaccatastamento e carico su veicolo	19,75	22,75	24 —	24,50	26 —
7) solo carico su veicolo	14,85	17,10	17,95	18,20	19,50
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	15,25	17,65	18,65	18,85	20,20
con pesatura	19 —	21,90	23,10	23,35	25,05
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	15,25	17,65	18,65	18,85	20,20
con pesatura	19 —	21,90	23,10	23,35	25,05
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura ed assestamento:					
senza pesatura	17,90	20,35	21,30	21,50	22,80
con pesatura	21,70	24,60	25,80	26,05	27,65
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	20,95
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	16,05
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	56,75
4) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	50,20
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	38,30
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	12,30	14,25	15,05	15,20	16,25
2) paleggiatura o trapalatura a mano	8,50	9,95	10,45	10,50	11,20
3) vuotatura a mano residuo celle	8,50	9,95	10,45	10,50	11,20
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	7,45	8,50	9 —	9,10	9,75
5) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4,95	5,60	5,95	6,05	6,50

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
6) accatastamento o disaccatastamento	4,95	5,60	5,95	6,05	6,50
f) Maggiorazioni varie:					
1) magggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3 .	4,95	5,60	5,95	6,05	6,50
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	7,45	8,50	9 —	9,10	9,75
3) come sopra, per altezza superiore a m. 6 .	8,50	9,95	10,45	10,50	11,20
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30 .	2,25	2,50	2,70	2,75	2,90
5) come sopra, oltre i m. 30 e per ogni 15 m. .	4,45	5 —	5,40	5,50	5,85
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,90	1 —	1,05	1,05	1,15
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3,65	4,25	4,50	4,70	4,90
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(si applicano le tariffe di cui alla lettera e), n. 5)				

Le tariffe previste dai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera b) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza dei veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile.. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 60 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili; indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie

a) Di attesa:

qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lett. g) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera e), punto 5) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul controvalore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 20 giugno 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1960.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 115363, in data 19 agosto 1960, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio chiede che il suo rappresentante effettivo in seno alla Commissione stessa, dott. Giuseppe Gallo, sia sostituito nell'incarico anzidetto, con l'ispettore generale dott. Giuseppe Befani.

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1960

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1960
Registro n. 12 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 44. — BARONE

(6954)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di 94 strade in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Vercelli ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dalla detta Amministrazione provinciale, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 25 settembre 1958, n. 61, del Consiglio provinciale di Vercelli;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vercelli in data 2 dicembre 1958, n. 44;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera 6 febbraio 1959, n. 95, del Consiglio provinciale di Vercelli;

Viste le decisioni in data 13 maggio 1959, della Giunta provinciale amministrativa di Vercelli, relative alle opposizioni;

Visto il voto 13 ottobre 1959, n. 2036, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato, quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI VERCELLI

Elenco delle strade provincializzate

1. Da Vercelli a Olcenigo.
2. Dalla strada provinciale « Biella-Ivrea » presso il ponte Oremo per Pollone e Sordevolo alla strada provinciale « Occhieppo-Graglia » in reg. Cerei.
3. Strada di Valle Mastallone: da Varallo a Fobello.
4. Da Trino alla Strada statale n. 31-*bis*.
5. Dalla strada « Biella-Tollegno » a Pralungo.
6. Dal bivio Bagnacavallo alla Strada statale n. 31-*bis*.
7. Da Valle San Nicolao alla strada provinciale « Cossato-Vallemosso ».
8. Da Fontanetto Po alla Strada statale n. 31-*bis*.
9. Da Vegliomosso alla strada provinciale Biella-Valsesia in Reg. Romanina.
10. Da Fontanetto Po alla Strada statale n. 31-*bis*.
11. Da Caresana per Stroppiana - Pertengo - Costanzana alla strada provinciale Vercelli Trino nei pressi di Desana.
12. Da Bioglio a Banchette.
13. Biella-Ponderano: tratto nel comune di Ponderano.
14. Da Magnano alla strada provinciale Biella Ivrea.
15. Dal bivio della Tollegno-Andorno presso il ponte Cervo a Miagliano.
16. Da Viverone per Roppolo alla strada provinciale « Vercelli-Ivrea ».
17. Dalla strada provinciale « Biella-Valsesia » presso Biella a Tollegno.
18. Da Crevacuore per Sostegno, Roasio fino alla Strada statale n. 142.
19. Dalla strada provinciale Trivero-Coggiola in Coggiola alla provinciale « Biella-Valsesia » in Pianceri.
20. Da Balocco per Villarboit ad Albano Vercellese.
21. Dalla Strada statale n. 143 in Vergnasco per Cerriore e Zimone al confine con la provincia di Torino.
22. Da Caresana al confine con la provincia di Pavia verso Langosco.
23. Dalla strada provinciale « Biella-Valsesia » presso Pettinengo per Selve alla strada Andorno-Camandona.
24. Dalla Strada statale n. 31, nei pressi della frazione Cappuccini di Vercelli, a Prarolo.
25. Dalla strada provinciale « Biella-Ivrea » presso Zubiena per Sala alla stessa provinciale.
26. Da Vercelli per Asigliano, Pertengo, Rive fino al confine provincia di Alessandria.
27. Da Crevacuore a Postua.
28. Dalla Strada statale n. 142 per Lessona alla strada provinciale « Cossato-Vallemosso ».
29. Da Villanova Biellese alla strada provinciale « Vercelli-Biella ».
30. Da Balmuccia a Rima.
31. Dalla Strada statale n. 142 in Cossato per Lessona, Crosa, alla strada provinciale « Biella-Valsesia » (Croce Mosso).
32. Dalla strada provinciale « Borgovercelli-Biandrate » a Villata.
33. Da Crosa per Casapinta, Masserano, Brusnengo fino a Curavecchia.
34. Dalla Strada statale n. 11 a Borgo d'Ale.
35. Da Strona alla strada provinciale « Cossato-Vallemosso ».
36. Dalla strada provinciale « Biella-Valsesia » presso Zumaglia alla strada « Pettinengo-Selve Marcone ».
37. Da Rovasensa alla Strada statale n. 142, presso Casa Cantoniera di San Giacomo del Bosco.
38. Ronco-Ternengo.
39. Pralungo-Tollegno.
40. Da Fontanetto Po alla strada provinciale Trino-Livorno presso Castel Apertole.
41. Dalla strada « Casapinta-Mezzana » alla strada provinciale « Biella-Valsesia » presso Lanificio Ferla.
42. Da Lozzolo alla Strada statale n. 142.
43. Da Miagliano ad Andorno.
44. Da Cerreto C. alla Strada statale n. 142 per Cossato presso il ponte Chiebbia.
45. Dalla Strada statale n. 11 presso San Germano alla provinciale « Tronzano-Salasco » presso Salasco.
46. Da Brusnengo per Curino fino alla strada provinciale Biella-Valsesia presso Pray.
47. Da Balma per Quintengo a Campiglia Cervo.
48. Dalla strada « Rovasenda-Cascine San Giacomo » a Ghislarengo.
49. Dalla strada provinciale della Cremosina a Breia.
50. Dalla Strada statale n. 142 di fronte a Roasio a Rovasenda.
51. Dalla Strada statale n. 142 presso Cossato a Valle San Nicolao per Vallanzego.
52. Da Pezzana per Asigliano, Desana, Lignana, Veneria fino a Crova;
53. Da Andorno per Camandona, Veglio Mosso, Pistolesa fino a Mosso Santa Maria.
54. Da Balocco per Formigliana, Casanova Elvo, Olcenengo, Stretta, fino alla Strada statale n. 11 nei pressi di Capriasco.
55. Dalla Strada statale n. 31-*bis* per Montarolo alla strada provinciale delle Grangie presso Cascina Martina.
56. Dalla strada provinciale « Biella-Valsesia » a monte di Crevacuore a Caprile e ad Ailoche.
57. Dalla strada provinciale « Biella-Ivrea » presso il ponte sul torrente Elvo alla strada provinciale Occhieppo Inferiore-Graglia » (Murrano).
58. Da Andorno a Tavigliano.
59. Dalla strada provinciale « Viebolche-Trivero » in frazione Sant'Antonio alla strada provinciale « Biella-Valsesia » presso la frazione Guazza.
60. Da Soprana alla strada provinciale « Biella-Valsesia ».
61. Dalla Strada statale n. 142 per Chiavazza, Ronco, Zumaglia alla strada provinciale « Biella-Valsesia ».
62. Dalla strada provinciale « Valgrande-Sesia » presso frazione Quare a Rossa.
63. Da Santhià ad Alice Castello.
64. Dalla strada di Valle Sermenza presso frazione Cerva a Rossa.
65. Dalla strada Valle Mastallone presso frazione Bocciolaro a Sabbia.
66. Da Gattinara a Rovasenda.
67. Da San Paolo C. alla strada provinciale « Biella-Piedicavallo » in Campiglia C.
68. Dalla strada « Biella-Pollone-Sordevolo » alla strada provinciale « Occhieppo Inferiore-Graglia ».
69. Da Rimasco a Carcoforo.
70. Da Moncrivello al confine provincia di Torino verso Maglione.
71. Da Villata al confine provincia di Novara verso Casalvolone.
72. Dalla Strada statale n. 142 presso Gattesca fino a Brusnengo.
73. Dalla strada provinciale « Biella-Piedicavallo » presso Andorno a Tollegno.
74. Dalla strada provinciale « San Quirico - Borgosesia - Varallo » presso la Madonna di Loreto di Varallo a Civiasco.
75. Dalla Strada statale n. 11 alla strada provinciale « Tronzano-Tricerro ».
76. Dalla strada provinciale « Biella-Valsesia » in Ponzone alla strada provinciale « Trivero-Coggiola » presso Trivero.
77. Dalla strada provinciale Biella-Valsesia a Guardabosone.
78. Dalla frazione Vaglio Pettinengo alla strada provinciale di Piedicavallo e diramazione alla strada provinciale « Biella-Valsesia » in Vaglio Chiavazza.
79. Dal bivio Baraccone della strada di Valle Mastallone al Grondo di Rimella.
80. Da Rovasenda a Cascine San Giacomo.
81. Dalla strada « Biella-Pollone » alla Strada statale n. 144 in Favaro.
82. Da Magnano alla strada « Vergnasco - Cerrione - Zimone » in Zimone.
83. Dalla Strada statale n. 143 in frazione Bastia alla strada provinciale « Torino-Svizzera » presso il ponte delle Tre Bocche.
84. Da Occhieppo Inferiore per Camburzano alla strada provinciale « Biella-Ivrea ».
85. Dalla Strada statale n. 143 presso Cavaglià alla Strada statale stessa presso Salussola.
86. Dalla Strada statale n. 142 in Cossato per Castelletto Cervo alla strada provinciale « Torino-Svizera ».
87. Da Ponderano a Borriana.
88. Da Montalciata per Gifflenga alla strada provinciale « Torino-Svizzera » presso il ponte Guarabione.
89. Dalla frazione Arbengo per Scandigliano all'abitato di Borriana.
90. Da Cerrione alla strada provinciale « Biella-Ivrea » in regione Chalet.
91. Da Soprana per Mezzana alla strada « Crosa - Masserano - Curavecchia » presso Casapinta.

(6622)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe in vigore:

Tariffa 0-5 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 0-8 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6892)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede Roma:

Tariffa 33, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale crescente pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;

Tariffa 34, relativa all'assicurazione combinata, a *premio annuo, di un capitale crescente,* pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga e di una rendita vitalizia, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6895)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla compagnia « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla compagnia di assicurazione « La Fondiaria vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6893)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione di capitale in rendita, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore e di una opzione di capitale in rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore e la seguente opzione presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Opzione di un capitale assicurato a vita intera in una rendita vitalizia.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6896)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1960, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la lettera 29 settembre 1960, con la quale il presidente dell'Ente ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, nella riunione del giorno 26 stesso mese, ha deliberato di proporre, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, per la nomina a vice presidenti, i signori dott. comm. Luigi Accame e cav. del lavoro ing. Ernesto Fassio;

Decreta:

I sigg. dott. comm. Luigi Accame e cav. del lavoro ing. Ernesto Fassio sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6903)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella convenzione ratificata con legge 18 giugno 1960, n. 704, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 22 luglio 1960, n. 179, concernente: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note, conclusa a l'Aja il 24 gennaio 1957 », a pag. 2771, lettera *e*), quint'ultimo rigo, ove è detto « ... Stato, non avendo ... » leggasi « ... Stato o, non avendo ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1960:

Colianni Michele, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna;

Ciuccarelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Montefiore dell'Aso, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Falerone, stesso distretto;

Basciano Giuseppe, notaio residente nel comune di Martinengo, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Grumello del Monte, stesso distretto;

D'Errico Francesco, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Acqui Terme, stesso distretto;

Prost Luciano, notaio residente nel comune di San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Castelbuono, stesso distretto;

Vannucchi Vittoriano, notaio residente nel comune di Cropani, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Camporgiano, distretto notarile di Lucca;

D'Angelo Francesco, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Siculiana, stesso distretto;

De Felice Vittorio, notaio residente nel comune di Castel San Vincenzo, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Castropignano, stesso distretto;

Tarsia Italo, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mede, stesso distretto;

Ferri Gianpaolo, notaio residente nel comune di Mondolfo, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì;

Galletta Domenico, notaio residente nel comune di Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Alghero, stesso distretto.

(6923)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bologna colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Mordano, Imola, Castelguelfo, Borgo Tossignano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6918)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Enna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Enna colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6909)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Asti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreti interministeriali in data 18 settembre e 30 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Asti colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Vinchio d'Asti, Vaglio Serra, Soglio, Mombercelli, Incisa Scapaccino, Viale, Piea, Montafia, Mongardino, Cunico, Cortanze, Valfenera, San Paolo Solbrito, Dusino, San Michele, Vesime, Serole, Asti, Canelli, Scandeluzza, Montiglio, Montechiaro d'Asti, Cortazzone, Colcavagno, Castelnuovo Don Bosco, (Sezione di Mondonio), Castelnuovo Don Bosco, Castegnole Monferrato, San Damiano d'Asti, Ferrere, Cisterna d'Asti, Cantarana, Vigliano.

Con gli stessi decreti è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6910)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Agrigento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Agrigento colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Burgio, Bivona, Caltabellotta, Calamonici, Camastra, Cianciana, Cammarata, Casteltermini, Campobello di Licata, Canicattì, Cattolica Eraclea, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lampedusa e Linosa, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Racalmuto, Ravanusa, Ribera, Sambuca, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, San Giovanni Gemini, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6911)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Campobasso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Campobasso colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino sul Biferno, Castelmauro, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6912)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Caserta colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Caserta colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Sessa Aurunca.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6906)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cosenza colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Amendolara, Altomonte, Albidona, Bisignano, Calopezzati, Canna, Cariati, Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Lattarico, Luzzi, Mandatoriccio, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Oriolo Calabro, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rose, Rosito Capo Spulico, Rossano, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Spezzano Albanese, Trebisacce, Villapiana.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6913)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cuneo colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei Comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Barbaresco, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Guarene, Montà, Montaldo Roero, Monticello, Piobesi, Pocapaglia, Priocca, Sanfrè, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Vezza d'Alba.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6914)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Avellino colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1960 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Avellino colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Caposele, Casalbore, Conza della Campania, Calitri, Flumeri, Frigento, Guardia Lombardi, Greci, Grottaminarda, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Montecalvo, Melito Irpino, Monteverde, Morra Irpino, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi, Sant'Arcangelo Trimonte, Sant'Andrea di Conza, Savignano di Puglia, San Sossio Baronia, Sturno, Teora, Trevico, Vallata, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6916)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Caltanissetta colpite da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Caltanissetta colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena (Milocca), Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serra di Falco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6917)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Formignana, di cui alle delibere in data 1° agosto 1956 e 4 agosto 1959 vengono inclusi coattivamente fondi della superficie di ettari 23.03.10 di proprietà delle ditte Bisi Enrico, Paride e Mario per ettari 20.28.80 e Capatti Giovanni per ettari 2.74.30.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 524.98.10.

(6853)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di spiaggia del lago di Garlate, in comune di Lecco (Como)

Con decreto 21 maggio 1960, n. 910, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di spiaggia del lago di Garlate, in comune di Lecco (Como), segnate nel catasto dello stesso Comune (mappa di Bellero) al foglio n. 4, mappali 132 (mq. 3760 parte): 123 (mq. 940); 118 (mq. 2250); 81 (mq. 490); 82 (mq. 2400) e 60 (mq. 5250), di complessivi mq. 15.090, ed indicate nella planimetria rilasciata il 26 febbraio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio del genio civile di Como, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6743)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di risulta proveniente dalla nuova sistemazione idraulica del torrente Burba o Romairone, in comune di Genova-Bolzaneto.

Con decreto 5 settembre 1960, n. 1522, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti in sinistra e destra del torrente Burba o Romairone, in comune di Genova-Bolzaneto, nel tratto compreso tra il ponte nuovo di via Romairone per ml. 450 verso monte, di complessivi mq. 10.925,78 ed indicati nella planimetria, in scala 1:400, rilasciata dall'Ufficio del genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6744)

Integrazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale di Bergamo per la zona tra via Angelo Maj, torrente Morla e via dei Cappuccini.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1960, registro n. 51 Lavori pubblici, foglio n. 230, è stata approvata una integrazione al piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo, per la zona tra via Angelo Maj, il torrente Morla e via dei Cappuccini.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 3 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,64	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can. .	—	637,25	637,55	638 —	636,60	637,37	638 —	637,10	637,25	638 —
Fr. Sv. .	—	144,16	144,17	144,1625	144,05	144,18	144,165	144,15	144,16	144,15
Kr. D. .	—	90,25	90,285	90,27	90,30	90,27	90,27	90,25	90,28	90,25
Kr. N. .	—	87,23	87,25	87,24	87,30	87,24	87,23	87,20	87,24	87,24
Kr. Sv. .	—	120,35	120,35	120,37	120,25	120,36	120,365	120,35	120,37	120,35
Fol.	—	164,57	164,58	164,56	164,50	164,52	164,57	164,50	164,54	164,60
Fr. B.	—	12,505	12,505	12,5070	12,4925	12,51	12,505	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr. (N.F.) .	—	126,65	126,67	126,665	126,67	126,65	126,66	126,66	126,66	126,65
Lst.	—	1747,80	1748,10	1748,175	1747,25	1748,27	1748 —	1748,10	1748,30	1747,90
Dm. occ.	—	148,80	148,81	148,81	148,75	148,80	148,7975	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr. .	—	23,89	23,89	23,89125	23,89	23,89	23,885	23,90	23,88	23,89

Media dei titoli del 3 novembre 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	79,975
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 5 % 1935 .	104,025
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936 .	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZUDDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	638 —
1 Franco svizzero .	144,164
1 Corona danese	90,27
1 Corona norvegese .	87,235
1 Corona svedese	120,367

Valuta	
1 Fiorino olandese . .	164,565
1 Franco belga	12,506
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,662
1 Lira sterlina	1748,087
1 Marco germanico . .	148,804
1 Scellino austriaco	23,888

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3914 del 1° marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Atessa e Bucchianico;

Visto il proprio decreto n. 4256 del 12 maggio 1960, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti il verbale e gli atti del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Giannico Bartolomeo . . . . . punti 144,55 su 200
2. Marceca Giuseppe . . . . . . » 127,32 »
3. Santilli Luigi . . . . » 119,50 »
4. Salvatore Luciano . . . . . . » 111,25 »
5. Rizzi Angelo . . . . » 108,30 »
6. Filippi Giorgio . . . . » 108,00 »
7. Palmieri Luciano . . . . » 105,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 19 ottobre 1960

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6243 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Atessa e Bucchianico;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso su indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni, della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Giannico Bartolomeo: Atessa;

2) Marceca Giuseppe: Bucchianico.

I suddetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 19 ottobre 1960

Il medico provinciale: SOLLECITO

(6856)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto presidenziale 12 marzo 1959, n. 4131/A, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Prignacca Mario . . . . . . punti 57,328 su 100
2. Calestani Renzo . . . . . . » 57,189 »
3. Zilioli Luigi . . . . » 54,583 »
4. Parisini Cornelio . . . . . . » 54,484 »
5. Mazzocchi Alberto . . . . . . » 54,474 »
6. Ceresini Emilio . . . . . . » 54,008 »
7. Ramolini Marcello . . . . . . » 53,409 »
8. Negri Ugo . . . . » 53,250 »
9. Calisi Alessandro . . . . . . » 52,860 »
10. Ferrari Lucio . . . . . . » 52,608 »
11. Rossi Aurelio . . . . . . » 52,117 »
12. Montani Luigi . . . . . . » 52,086 »
13. Bonani Giuliano . . . . . . » 51,434 »
14. Maschi Giancarlo . . . . . . » 50,898 »
15. Dotti Alberto . . . . . . » 49,853 »
16. Menozzi Aurelio . . . . . . » 49,478 »
17. Musiari Cesare . . . . . . » 49,243 »
18. Spotorno Arturo . . . . . . » 47,702 »
19. Lasagna Giancarlo . . . . . . » 47,606 »
20. Buzzoni Lucio, ex equo . . . . » 47,500 »
21. Monti Primo, ex equo . . . . » 47,500 »
22. Serra Antonio . . . . . . » 47,305 »
23. Campanini William . . . . . . » 46,761 »
24. Ponari Oreste . . . . . . » 46,563 »
25. Ghidini Carlo . . . . . . » 46,340 »
26. Battaglia Domenico . . . . . . » 46,034 »
27. Morini Giovanni . . . . . . » 44,964 »
28. Sproccati Sanzio . . . . . . » 44,740 »
29. Avanzini Zonio . . . . . . » 44,000 »
30. D'Amico Vito . . . . . . » 41,333 »
31. Kliner Giovanni . . . . . . » 41,132 »
32. Menziani Renato . . . . . . » 40,530 »
33. Iannicello Attilio . . . . . . » 39,605 »
34. Bernardini Oscar . . . . . . » 36,802 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 26 ottobre 1960

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 12 marzo 1959, n. 4131/A, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate, i seguenti candidati:

1) Mario Prignacca: Langhirano, 1ª condotta;
2) Luigi Zilioli: Varsi, condotta unica;
3) Cornelio Parisini: Tornolo, 1ª condotta capoluogo e Tarsogno;
4) Alberto Mazzocchi: Tornolo, 2ª condotta Santa Maria del Taro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 26 ottobre 1960

Il Medico provinciale

(6930)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2706 in data 31 dicembre 1959, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Prefetto della provincia di Alessandria, nei riguardi della nomina del presidente e del segretario della Commissione suddetta;
Viste le segnalazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Alessandria, ai fini della nomina di uno dei due docenti indicati alla lettera *b*) dell'art. 47 del già citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le terne proposte dai Comuni interessati, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1959 è costituita come appresso:

Presidente:
Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto.

Componenti:
Cercignani dott. Ario, veterinario provinciale capo;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;
Monti prof. Franco, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino.
Rolla dott. Cromazio, veterinario condotto.

Segretario:
Gravina dott. Francesco, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

Alessandria, addì 24 ottobre 1960

Il veterinario provinciale: CERCIGNANI

(6929)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1959, n. 2193, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Tropea prof. Ugo, primario ostetrico degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Porcino dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia;
Sabetta Rosace Aita, ostetrica condotta.

Segretario:
Sciavicco dott. Oreste, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 25 ottobre 1960

Il medico provinciale dirigente: LANIA

(6931)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.